

# COMUNE DI CASALGRANDE

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

<b>Verbale n. 8</b> <b>Data 23.11.2021</b>	<b>OGGETTO:</b> parere su costituzione delle risorse decentrate anno 2021
---	---

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott.ssa Tiziana Baldrati, Dott. Sergio Torroni, Dott. Guido Carbonaro, riunito telematicamente;

Viste le seguenti norme del D.LGS. 165/2001:

- l'articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, **destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati** ai sensi dell'articolo 45, comma 3. **La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa** si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”;*
- l'articolo 40-bis, comma 1 che dispone che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ... omissis ... Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*
- l'articolo 40, comma 3-quinquies che stabilisce: *“... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione*

*integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;*

Ricordato che l'articolo 23, comma 2, del D.LGS. 75/2017 stabilisce: “2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Esaminata la Relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, dalla quale emerge che l'ente è sottoposto al vincolo di cui all'articolo 23, comma 2, del D.LGS. 75/2017 in base al quale il trattamento accessorio complessivo non può superare la somma di € 295.422,31 -come attestato nella determinazione n. 257 del 2 giugno 2018- e che la ripartizione di tale somma sulle differenti tipologie di salario accessorio è la seguente:

Fondo per le posizioni organizzative	111.620,42
<b>Fondo delle risorse decentrate</b>	<b>182.245,01</b>
Totale	295.422,31

Dato atto che dalla relazione tecnico-finanziaria summenzionata il fondo per le risorse decentrate 2021 risulta così costituito:

Descrizione	Importo
<b>A) Fondo tendenziale</b>	
Risorse stabili	244.376,66
Risorse variabili	62.581,68
Totale fondo tendenziale	306.958,34
<b>B) Decurtazioni del Fondo tendenziale</b>	
Decurtazione risorse	-63.317,59
<b>C) Fondo sottoposto a certificazione</b>	
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>243.640,75</b>
<b>Di cui risorse NON sottoposte a limitazioni</b>	<b>64.660,89</b>
<b>Di cui risorse sottoposte a limitazioni</b>	<b>178.979,86</b>

Dato atto che, relativamente al corrente anno, si deve far presente quanto segue:

- l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare l'ultimo periodo di tale comma, modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.LGS. 75/2017, modalità definita nello schema di Decreto attuativo concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento o in diminuzione rispetto al valore medio pro-capite del 2018 (personale al 31/12/2018);
- lo schema di Decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020 e la Conferenza Stato Città e Autonomie locali ha rilevato la disponibilità delle Amministrazioni competenti a redigere una Circolare interpretativa sulle modalità applicative del medesimo;
- in ogni caso, il DPCM stesso nelle premesse prevede che è fatto salvo il limite iniziale (fondo 2016) qualora il personale in servizio da prendere in considerazione per il corrente anno sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- pertanto eventuali modifiche al fondo possono essere apportate solo in incremento e non in riduzione
- nello specifico, in relazione alla situazione occupazionale dell'Ente, il fondo anno 2021 non è da adeguare in aumento ai sensi dell'art. 33 comma 2 DL n. 34/2019.

Preso atto dello schema riassuntivo del fondo, e relativo confronto con quello riferito all'anno 2020:

Riferimento	Anno 2021	Anno 2020	Differenza
+	226.889,78	226.889,78	0,00
Art. 67, comma 2, lettera a)	7.904,00	7.904,00	0,00
Art. 67, comma 2, lettera b) (dal 01.01.2018)	1.260,15	1.260,15	0,00
Art. 67, comma 2, lettera c) (cessati a decorrere dal 1.1.2017)	8.322,73	5.437,90	2.884,83
Art. 67, comma 2, lettera d) (dal 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 2, lettera e) (dal 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 2, lettera f)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 2, lettera g)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 2, lettera h) (dal 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>244.376,66</b>	<b>241.491,83</b>	<b>2.884,83</b>
Art. 67, comma 3, lettera a)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 3, lettera b)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 3, lettera c) ICI	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 3, lettera c) progettazione	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 3, lettera c) funzioni tecniche	41.327,98	0,00	41.327,98
Art. 67, comma 3, lettera d)	1.336,14	722,83	613,31
Art. 67, comma 3, lettera e)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 3, lettera f)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 3, lettera g)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 3, lettera h) e comma 4	0,00	11.700,00	-11.700,00
Art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b)	5.000,00	0,00	5.000,00
Art. 67, comma 3, lettera j)	0,00	0,00	0,00
Art. 67, comma 3, lettera k)	0,00	0,00	0,00
Art. 68, comma 1	14.917,56	4.174,06	10.743,50
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>62.581,68</b>	<b>16.596,89</b>	<b>45.984,79</b>
Trasferimenti all'Unione (s)	-45.129,48	-45.129,48	0,00
Trasferimenti all'Unione (v)	-3.986,66	-3.986,66	0,00
Art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 (s)	-8.877,82	-8.877,82	0,00
Art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 (v)	-1.339,26	-1.339,26	0,00
Art. 1, comma 236, legge 208/2015 limite (s)	0,00	0,00	0,00
Art. 1, comma 236, legge 208/2015 limite v)	0,00	0,00	0,00
Art. 1, comma 236, legge 208/2015 RID. (s)	-2.792,14	-2.792,14	0,00
Art. 1, comma 236, legge 208/2015 RID. (v)	-443,43	-443,43	0,00
Art. 23, comma 2, D.LGS. 75/2017 (s)	0,00	0,00	0,00
Art. 23, comma 2, D.LGS. 75/2017 (v)	0,00	0,00	0,00
Decurtazione 83,20 € per dipendenti trasferiti all'unione	-748,80	-748,80	0,00
<b>Totale decurtazioni</b>	<b>-63.317,59</b>	<b>-63.317,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>243.640,75</b>	<b>194.771,13</b>	<b>48.869,62</b>
<b>Di cui somme NON soggette a limitazione</b>	<b>64.660,89</b>	<b>12.589,42</b>	<b>52.071,47</b>
<b>Di cui soggette a limitazione</b>	<b>178.979,86</b>	<b>182.181,71</b>	<b>-3.201,85</b>

Alla luce della tabella suindicata, vengono rispettate le limitazioni al trattamento accessorio recate dall'articolo 23, comma 2, del D.LGS. 75/2017, in quanto il fondo risorse decentrate anno 2021 soggetto a limitazione ammonta ad € 178.979,86, a fronte di un limite al fondo 2016 di € 182.245,01.

Tutto ciò premesso,

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla costituzione delle risorse decentrate anno 2021, come da Relazione tecnico – finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale dello Stato predisposta relativamente alla parte di costituzione del fondo per le risorse decentrate 2021, redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia.

Il Collegio raccomanda:

- di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, da parte del Nucleo di Valutazione, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, in rapporto agli obiettivi del piano esecutivo di gestione assegnati, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti dall'art. 40 bis del D.LGS. 165/2001;
- dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa;

Letto, approvato e sottoscritto,

### **Il Collegio dei Revisori**

Dott.ssa Tiziana Baldrati

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Dott. Sergio Torroni

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Dott. Guido Carbonaro

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*